PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/08533
Del :	25/09/2012
Esecutivo da:	25/09/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Inclusione Sociale Direzione Servizi Sociali Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO:

Realizzazione programma di interventi di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale finanziati dalla Regione Toscana con DGR n.949/2011.

CIG CAT: 4502541ESC
CIG Insieme: 4502559D37
Attività:
Centro Diurno Porte Aperte CNCA
Prevenzione Java e Street Worker CNCA

LA PO RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Delibera n° 24 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio annuale di previsione 2012 e i relativi allegati;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 11/08/2012, immediatamente esecutiva, e' stato approvato il PEG 2012, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore, sentiti e d'intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione Organizzativa "Inclusione Sociale", fino alla scadenza del mandato del Sindaco, specificando le funzioni gestionali delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom, popolazione a rischio marginalità sociale, immigrati e richiedenti protezione internazionale, soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze;

RICHIAMATO il PIS 2008/2010, prorogato con delibera SDS n. 7 del 30.6.11, che al punto 5.2.5. "Dipendenze" ha fra le proprie azioni quelle di implementare i servizi di accoglienza, sostegno e reinserimento sociale rivolto ai soggetti tossicodipendenti con problematiche di marginalità sociale;

VISTO che la Regione Toscana con DGR n. 949/2011, ha approvato interventi di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico-alcoldipendenti a forte marginalità sociale e a detto scopo ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa che disciplina l'attuazione di tali progetti, ed ha destinato Euro 90.000,00 in favore della Società della Salute di Firenze per la continuità delle seguenti azioni: " Outsiders" , "Porte Aperte" , "Interventi di Unità mobile/fissa diurni e notturni";

CONSIDERATO che tale Protocollo:
- individua i progetti da finanziare nell'ambito della bassa soglia e della riduzione del danno e che sono:
  - Interventi di Unità Mobile/fissa diurni e notturni;
  - Outsider;
  - Porte Aperte;
- individua nel CTCA l'Ente di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti sul territorio poiché le azioni e gli interventi posti in essere da molti anni relativamente ad interventi di bassa soglia e riduzione del danno hanno dimostrato la loro efficacia contenendo i rischi sanitari e sociali derivanti dai comportamenti a rischio;
- è stato sottoscritto dalla Società della Salute di Firenze, dalla Regione Toscana e dal CTCA;

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n. 25 del 30 luglio 2012, "Interventi di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico-alcoldipendenti a forte marginalità sociale finanziati dalla Regione Toscana " con cui viene recepito il DGR 949/2011 e viene disposta la liquidazione della somma di € 90.000 per il periodo 28 settembre 2012 – 31 gennaio 2013 al Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali – Ufficio Inclusione Sociale;

DATO ATTO che gli interventi sopra indicati saranno realizzati, previa stipula di apposita convenzione, direttamente dalle Associazioni di Volontariato INSIEME onlus e dalla Cooperativa Sociale CAT facenti parte del CTCA - "Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza" e da essa indicate, che, fino ad oggi, hanno svolto tali attività in maniera adeguata e continua nell'ambito della prevenzione, riduzione del danno e servizi di bassa soglia, e risultano, quindi, in possesso di adeguata esperienza progettuale, funzionale al raggiungimento del risultato atteso;

VISTA la nota Prot. n. 109669 del 21 agosto 2012 del CTCA, allegata agli atti, che comunica l'avvenuta assegnazione dei progetti in oggetto rispettivamente per "Outsider" e "Interventi di Unità Mobile/fissa diurni e notturni" alla Cooperativa Cat e "Porte Aperte" all'Associazione Insieme, ed i relativi importi di € 43.000,00= e € 47.000=;

DATO ATTO che gli interventi consistono rispettivamente:
- per quanto concerne la cooperativa sociale CAT Onlus, nella realizzazione delle attività di prevenzione delle dipendenze con lavoro di strada sul territorio fiorentino in stretta collaborazione con tutti gli altri progetti e servizi del Comune di Firenze e della Azienda Sanitaria (Progetto Outsider) e nell'ampliamento delle attività di prevenzione primaria delle dipendenze;
- per quanto concerne l'Associazione Insieme, nelle attività del Centro di Accoglienza diurna a Bassa Soglia Porte Aperte " A. Tanas", quale servizio a bassa soglia finalizzato all'inclusione sociale, prevenzione e riduzione del danno;

RITENUTO OPPORTUNO approvare le convenzioni, parte integrante del presente atto, per la realizzazione delle attività di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico-alcoldipendenti a forte marginalità sociale, dal 28.9.2012 al 31.12.2012, con la Cooperativa CAT e l'Associazione Insieme- Onlus, facenti parte del "Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza" e da esso indicate come soggetti attuatori delle attività in oggetto;

RITENUTO OPPORTUNO di accertare e impegnare €. 90.000,00 = sul capitolo di entrata 16545 e sul capitolo di uscita n. 42125 CDC 330, obiettivo ZN04 del Bilancio 2012 per le attività connesse alle dipendenze e di subimpegnare la suddetta somma nel seguente modo:
- € 43.000 = (IVA compresa), a favore della Cooperativa CAT per la realizzazione dei servizi di prevenzione rivolti alla popolazione giovanile "Interventi di Unità Mobile/fissa diurni e notturni " e "Outsider "- beneficiario n. 4366 CIG : 4502541ESC
- € 47.000 =(esente IVA), a favore dell'Associazione INSIEME – Onlus per la gestione Centro di Accoglienza Diurna a Bassa Soglia Porte Aperte A. Tanas" come servizio a bassa soglia finalizzato all' inclusione sociale, prevenzione e riduzione del danno - beneficiario n. 14472 CIG Insieme: 4502559D37

RITENUTO altresì di impegnare la somma di € 60 sul CAP n. 42122 per il pagamento dovuto per la richiesta CIG;

VISTO l'art. 107 accertamento e l'art. 183 impegno del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l' art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di approvare le convenzioni regolanti i rapporti tra Società della Salute di Firenze, Comune di Firenze, l'Associazione di Volontariato INSIEME e la Cooperativa Sociale CAT, che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico/alcooldipendenti a forte marginalità sociale finanziati dalla Regione Toscana con DGR n.949/2011;

2. di dare atto che la convenzione verrà stipulata successivamente a cura del servizio Appalti e Contratti del Comune di Firenze;

3. di accertare e impegnare €. 90.000,00 = sul capitolo di entrata 16545 e sul capitolo di uscita n. 42125 CDC 330, obiettivo ZN04 del Bilancio 2012 per le attività connesse alle dipendenze e di subimpegnare la suddetta somma nel seguente modo:
   - € 43.000 = (IVA compresa), a favore della Cooperativa CAT per la realizzazione dei servizi di prevenzione rivolti alla popolazione giovanile "Interventi di Unità Mobile/fissa diurni e notturni " e "Outsider "- beneficiario n. 4366 CIG : 4502541ESC
   - € 47.000 =(esente IVA), a favore dell'Associazione INSIEME – Onlus per la gestione Centro di Accoglienza Diurna a Bassa Soglia Porte Aperte A. Tanas" come servizio a bassa soglia finalizzato all' inclusione sociale, prevenzione e riduzione del danno - beneficiario n. 14472 CIG Insieme: 4502559D37

4. di impegnare la somma di € 60 sul CAP n. 42122, a favore dell'A.V.C.P., codice beneficiario 31290, per il pagamento dovuto per la richiesta CIG

ALLEGATO 1

COMUNE DI FIRENZE
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"CENTRO DI ACCOGLIENZA DIURNA A BASSA SOGLIA
PORTE APERTE A. TANAS"

L'anno 2012 e questo giorno …….. del mese di ……in Firenze, Palazzo Vecchio (Palazzo Comunale)

a) ……. non in proprio ma quale …… della DIREZIONE Servizi Sociali del Comune di Firenze (C.F. 01307110484), secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in base alla delega conferita con Determinazione n° 2012/DD/3585 del 30/03/2012;

b) Sig. Luigi COPPINI, nato a Firenze il 18.04.1947 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione Insieme, a Vicchio di Mugello (FI), Via San Martino a Scopeto n. 10, non in proprio ma quale legale rappresentante dell'Ass. ne INSIEME Onlus, P.I. 94007510483, conforme risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti;

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ……. del……

PREMESSO che:

- il Progetto di cui sopra costituisce un'integrazione del progetto "Porte Aperte" realizzato dall'Associazione INSIEME.

- che la Regione Toscana, con DGR n.9499/2011, ha approvato interventi di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale nonché le relative azioni e attività, affidandole al"Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza" che ha indicato l'Associazione Insieme" ;

- che all'interno delle attività di prevenzione e riduzione del danno è previsto un servizio di accoglienza di bassa soglia per persone con gravi problemi di dipendenza, per cui è stata riconosciuta la validità dell' attività relativo al progetto Porte Aperte "A. Tanas", finalizzato a contattare il maggior numero di persone tossicodipendenti, italiane e straniere, che vivono in condizioni di marginalità, allo scopo di contenere lo sviluppo delle patologie correlate all'abuso di droghe, di accrescere le probabilità di sopravvivenza, di cercare di stabilire condizioni di vita dignitose e di favorire l'accesso ai servizi del territorio;

- che l'Associazione Insieme, ai sensi della L.R.T. n. 54/93, è iscritta al registro regionale degli Enti Ausiliari con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1603 del 11.11.94;

Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione INSIEME Onlus per l'implementazione del Progetto di intervento "Centro di accoglienza diurna a bassa soglia Porte aperte A. TANAS" .
Tale progetto è finalizzato ad aumentare i contatti con le persone tossicodipendenti, italiane e straniere, che vivono in condizioni di marginalità, allo scopo di contenere lo sviluppo delle patologie correlate all'abuso di droghe, di accrescere le probabilità di sopravvivenza, di cercare di stabilire condizioni di vita dignitose e di favorire l'accesso ai servizi del territorio.
Presso il Centro d'accoglienza di Via del Romito, l'Associazione si impegna a fornire i seguenti servizi: erogazione pasti, lavanderia, docce, guardaroba, incontri individuali e riunioni di gruppo, interventi

informativi, supporto per disbrigo pratiche, attività culturali e ricreative, con le modalità indicate del suddetto Progetto conservato agli atti dell'Ufficio Inclusione Sociale.
Il Centro accoglie un'utenza inviata dall'Ufficio Inclusione Sociale, dai Servizi Territoriali, da operatori di strada o persone che vi afferiscono spontaneamente.

ART.2
Obblighi dell'associazione

L'Associazione si impegna, senza eccezione alcuna, a:
Garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
Dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'Associazione a integrazione di quanto previsto nella presente convenzione;
Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
Rispettare la normativa di cui al D.lgs. 196/2003 nonché ad accettare di essere nominata "Responsabile Privacy" (ex art.29) nella persona del legale rappresentante o di chi per esso) da parte del Comune di Firenze/ Titolare dei dati trasmessi. Il Responsabile Privacy sarà tenuto altresì al rispetto delle indicazioni contenute nel documento denominato "Allegato A", parte integrante dell'atto di nomina;
Impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
Adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
Indicare il nominativo di un Responsabile per ciascuna delle attività di cui all'art. 1;
rispettare la normativa prevista dal D. L.vo n. 626 del 19/09/94 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 626/94 se e quando obbligatorie, con indicazione della dichiarazione di accettazione della nomina di Medico Competente e relativo possesso previsto dal punto d) dell'art. 2 D. Lgs 626/94, e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti di cui al c.11 dell'art. 8 del D. Lgs 626/94 dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
eventuali sostituzioni di personale potranno avvenire solamente con personale che abbia un grado di formazione non inferiore a quelli sostituiti.

ART. 3
Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, L'Associazione INSIEME garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e di dipendenti come indicato dal programma, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.
L'Associazione garantisce che tutto il personale è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia delle relative polizze prima dell'inizio delle attività, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.
L'Associazione assicura di emanare misure atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
Il rapporto con il personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.
I responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono la dott. ssa Maria Stagnitta per l'Associazione e il dott. Marco Verna, della P.O. Inclusione Sociale per il Comune di Firenze.

ART. 4
Adempimenti in materia di Privacy.

Il soggetto affidatario, dal momento in cui stipula con il Comune di Firenze la convenzione per l'affidamento, accetta di assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), indicandone il nominativo e impegnandosi, di conseguenza, a tutti i connessi adempimenti previsti *ex lege*. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la

diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

ART. 5
Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Comunale provvede, ai sensi dell'art.5 della L.266/91, al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione. Il valore della presente convenzione è di € 47.000 (esente IVA si sensi dell'art. 10, punto 27 ter, del DPR 633/72).

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- una quota pari al 70% dell'importo complessivo all'avvio dell'intervento, dopo la verifica iniziale;
- il saldo, pari al 30%, al termine degli interventi, dietro presentazione della rendicontazione complessiva che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute (comprese le quote già erogate), con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) dell'utilizzo delle risorse assegnate, una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta e dopo la valutazione finale.

ART. 6
Durata

La presente convenzione ha la durata di 3 mesi dal 28 settembre 2012 al 31 dicembre 2012. In caso di mancata conclusione del progetto entro il termine, la convenzione potrà essere prorogata con apposito provvedimento per il tempo strettamente necessario e previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

ART. 7
Verifica delle attività.

L'Associazione predisporrà una relazione, con indicazione dei risultati conseguiti, prodotta al termine dell'attività.
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, possibilmente alla presenza del responsabile del progetto.
Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione per scritto entro 15 gg. dalla verifica affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti in merito.

ART. 8
Normative

L'Ass.ne svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare al Piano Sanitario Regionale e al Piano Integrato Sociale Regionale osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.
Presso gli Uffici della Direzione Sicurezza Sociale V.le De Amicis 21 – Firenze – è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.Il Comune di Firenze procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Programma "Porte Aperte", all'assicurazione dei volontari e alla tutela degli utenti.
Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'associazione designato. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
L'Ass.ne è tenuta a presentare prima dell'inizio dell'attività e a dare conseguente attuazione ad un apposito piano di sicurezza sul lavoro in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

Art. 9
Locali

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.
L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio delle attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza.

La sede dell'attività è presso i locali dell'Associazione, via del Romito, 19 Firenze.
Il domicilio dell'Associazione è presso la sede sopra indicata e ad esso l'A.C. indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con lo stesso

ART.10
Tempi e modalità di pagamento

Le fatture dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e Accoglienza – PO Inclusione Sociale, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse
Il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

ART.11

Tracciabilità dei flussi finanziari. Obblighi dell'appaltatore
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Associazione INSIEME assolve a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.
L'Associazione INSIEME si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.12
Recesso e risoluzione

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo preavviso di 30 gg.
Il Comune, in caso di inosservanza, si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento, come previsto dall'art.2224 del Codice Civile. Il Comune di Firenze ha inoltre facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art.2227 del Codice Civile.
Costituisce motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune di Firenze, prima della scadenza naturale, il verificarsi delle seguenti condizioni:
mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il termine stabilito, qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi prefissati;
accertamento gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

ART.13
Interferenze

Ai sensi della normativa vigente, è stata effettuata la valutazione del rischio dovuto ad interferenze, rilevando che l'attività svolta dal personale del Comune di Firenze e dal personale di L'Associazione INSIEME ricade tra quelle a prevalenza intellettuale. Pertanto il costo relativo alla gestione delle interferenze è pari a zero.

Art. 14
Inadempienze

L'A.C., attraverso l'Ufficio Inclusione Sociale della Direzione Servizi Sociali, espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime. La Direzione Servizi Sociali ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulla qualità e sulla quantità delle attività segnalando eventuali rilievi al referente dell'Associazione, che dovrà adottare tempestivamente misure idonee.
In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione del progetto allegato, il Comune richiederà all'Associazione di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo.
Qualora l'Ass.ne non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, il Comune di Firenze potrà procedere alla risoluzione della convenzione.
In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Art. 15 Disposizioni finali.

La stipula della presente convenzione è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che dovrà essere presentato al Comune di Firenze a cura dell'Associazione stipulante.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente. Il valore della presente convenzione è di € 47.000 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, punto 27 ter, del DPR 633/72).

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia, in particolare la L.R. 381/91 e la L.R. n.87/97 e successive modificazioni.

Per il Comune di Firenze per l'Ass.ne INSIEME.

_____ _____

VISTO per accettazione

_____

ALLEGATO 2

COMUNE DI FIRENZE
E
COOPERATIVA SOCIALE C.A.T.
(CENTRO DI ANIMAZIONE TRICCHEBALLACCHE)

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE SUL TERRITORIO RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE

L'anno 2012 e questo giorno …….. del mese di ……. in Firenze, Palazzo Vecchio (Palazzo Comunale)
Per il presente atto intervengono:

……. non in proprio ma quale …… della DIREZIONE Servizi Sociali del Comune di Firenze (C.F. 01307110484), secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in base alla delega conferita con Determinazione n° 2012/DD/3585 del 30/03/2012;

……, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della C.A.T. (Centro di Animazione Triccheballacche) Cooperativa Sociale (di seguito denominata C.A.T.), con sede legale in Sesto Fiorentino, piazza IV Novembre n° 55, e sede amministrativa in Firenze, via Slataper, 2 P.I. 03607960485, come risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti;

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ……. del……

PREMESSO che

che la Regione Toscana, con DGR n.949/2011, ha approvato interventi di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale;

che la Regione Toscana, con DGR n. 949/2011, ha approvato interventi di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale nonché le relative azioni e attività, affidandole al"Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza" che ha indicato la Cooperativa CAT" per la loro realizzazione ;

che all'interno delle attività di prevenzione e riduzione del danno sono previsti un servizio di prevenzione dipendenze con lavoro di strada su tutto il territorio fiorentino in stretta collaborazione con tutti gli altri progetti e azioni del Comune di Firenze e della Azienda Sanitaria denominato "Outsider" finalizzato a contattare le persone tossicodipendenti, italiane e straniere, che vivono in condizioni di marginalità, allo scopo di contenere lo sviluppo delle patologie correlate all'abuso di droghe, di prevenire problemi di natura sanitaria, di stabilire condizioni di vita dignitose, di favorire l'accesso ai servizi del territorio, e una attività denominata "Interventi di Unità Mobile/fissa diurni e notturni" atta ad integrare le attività di prevenzione primaria delle dipendenze a partire dai servizi che fanno capo al Centro Giovani Java, per contattare la popolazione soprattutto giovanile a rischio di dipendenza;

che per la realizzazione di servizi di prevenzione dalle dipendenze sul territorio rivolti alla popolazione giovanile la cooperativa CAT ha acquisito grande esperienza sul territorio fiorentino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Firenze e la Cooperativa Sociale C.A.T. per la realizzazione di servizi di prevenzione delle dipendenze sul territorio come individuati dalla Regione Toscana con DGRT n.949/2011:

A) che all'interno delle attività di prevenzione e riduzione del danno sono previsti un servizio di prevenzione dipendenze con lavoro di strada su tutto il territorio fiorentino in stretta collaborazione con tutti gli altri progetti e azioni del Comune di Firenze e della Azienda Sanitaria denominato "Outsider" finalizzato a contattare le persone tossicodipendenti, italiane e straniere, che vivono in condizioni di marginalità, allo scopo di contenere lo sviluppo delle patologie correlate all'abuso di droghe, di prevenire problemi di natura sanitaria, di stabilire condizioni di vita dignitose, di favorire l'accesso ai servizi del territorio,

B) una attività denominata "Interventi di Unità Mobile/fissa diurni e notturni" atta ad integrare le attività di prevenzione primaria delle dipendenze a partire dai servizi che fanno capo al Centro Giovani Java, per contattare la popolazione soprattutto giovanile a rischio di dipendenza;

ART 2

Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa CAT si impegna, senza eccezione alcuna, a:
Garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
Dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'affidatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
Rispettare la normativa di cui al D.lgs. 196/2003 nonché ad accettare di essere nominata "Responsabile Privacy" (ex art.29) nella persona del legale rappresentante o di chi per esso) da parte del Comune di Firenze/ Titolare dei dati trasmessi;
Impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
Adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
Utilizzare in modo corretto e provvedere alla manutenzione del camper messo a disposizione dal Comune, che dovrà essere restituito alla scadenza del servizio nello stesso stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso. In caso contrario, saranno addebitate all'affidatario le spese per gli eventuali danni;
rispettare la normativa prevista dal D. L.vo n. 626 del 19/09/94 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 626/94 se e quando obbligatorie, con indicazione della dichiarazione di accettazione della nomina di Medico Competente e relativo possesso previsto dal punto d) dell'art. 2 D.Lgs 626/94, e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti di cui al c.11 dell'art. 8 del D. Lgs 626/94 dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.
trasmettere entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria apposito "Piano della Sicurezza" relativo all'organizzazione della sicurezza aziendale;
dotare obbligatoriamente il proprio personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento, anche se non necessariamente esposto, per ragioni di sicurezza, in eventuali condizioni di criticità dovute al servizio;
dotare il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato e ove necessario fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
formare il personale per gli specifici rischi legati all'attività affidata;
organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
eventuali sostituzioni di personale potranno avvenire solamente con lavoratori che hanno un grado di formazione non inferiore a quelli sostituiti.

ART. 3.
Personale

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, la Cooperativa CAT, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, assicura la copertura dei servizi indicati.

Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso deve essere sempre dotato di un visibile "identificativo" contenente qualifica e nome della cooperativa o impresa sociale.
L'affidatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con gli utenti.

ART. 4
Privacy

Il soggetto affidatario, dal momento in cui stipula con il Comune di Firenze la convenzione per l'affidamento de accetta di assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), impegnandosi di conseguenza a tutti i connessi adempimenti previsti *ex lege* e dovrà indicarne il nominativo.Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso;è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
I dati personali relativi alla cooperativa saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, la cooperativa o impresa sociale, potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il/La Sig. /Sig.ra Monica Masini, per la C.A.T., verrà nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali, secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

ART. 5
Compensi

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Comunale provvede, ai sensi dell'art.5 della L.266/91, al rimborso delle spese sostenute dalla Cooperativa CAT Il valore della presente convenzione è di € 43.000 iva 4% compresa
Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:
una quota pari al 70% dell'importo complessivo all'avvio dell'intervento, dopo la verifica iniziale;
il saldo, pari al 30%, al termine degli interventi, dietro presentazione della rendicontazione complessiva che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute (comprese le quote già erogate), con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) dell'utilizzo delle risorse assegnate, una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta e dopo la valutazione finale. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dal DURC

ART. 6
Durata

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato ha durata di 3 mesi, dal 28 settembre 2012 al 31 dicembre 2012. Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova eventuale aggiudicazione, la Cooperativa o impresa sociale affidataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste, fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle medesime condizioni del contratto e previo apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.

Art. 7
VERIFICA DELLE ATTIVITÀ.

La Cooperativa predisporrà una relazione, con indicazione dei risultati conseguiti, sarà prodotta al termine dell'attività.
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, possibilmente alla presenza del responsabile del progetto.
Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione per scritto entro 15 gg. dalla verifica affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti in merito.

ART. 8
Vigilanza e controlli

Il Comune eserciterà la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dall'aggiudicatario, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto nel presente capitolato e nel progetto presentato. Nel corso delle riunioni di verifica di cui all'art. 7 della presente convenzione le parti si scambieranno tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Art. 9
Locali

La Cooperativa risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.
Per lo svolgimento del servizio di lavoro di strada di cui all'art. 1, lett. A), il Comune di Firenze metterà a disposizione il camper di sua proprietà.
Le attività di prevenzione di cui all'art. 1, lett. B), saranno svolte a partire dai locali del Centro Giovani "JAVA", Via Fiesolana n. 2, concessi alla Direzione Servizi Sociali dal Quartiere 1.
Il domicilio della Cooperativa è presso la sua sede amministrativa e ad essa il Comune di Firenze indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con la stessa.

ART.10
Tempi e modalità di pagamento

Le fatture dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e Accoglienza – PO Inclusione Sociale, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse
Il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

ART.11

Tracciabilità dei flussi finanziari. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Coop CAT assolve a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.
La Coop CAT si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.12
Recesso e risoluzione
Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo preavviso di 30 gg.
Il Comune, in caso di inosservanza, si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento, come previsto dall'art. 2224 del Codice Civile. Il Comune di Firenze ha inoltre facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2227 del Codice Civile.
Costituisce motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune di Firenze, prima della scadenza naturale, il verificarsi delle seguenti condizioni:
mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il termine stabilito, qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi prefissati;
accertamento gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

ART.13
Interferenze
Ai sensi della normativa vigente, è stata effettuata la valutazione del rischio dovuto ad interferenze, rilevando che l'attività svolta dal personale del Comune di Firenze e dal personale della Coop. CAT ricade tra quelle a prevalenza intellettuale. Pertanto il costo relativo alla gestione delle interferenze è pari a zero.

Art. 14
Inadempienze

L'A.C., attraverso l'Ufficio Inclusione Sociale Direzione Servizi Sociali, espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine al

corretto svolgimento delle medesime. La Direzione Servizi Sociali ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulla qualità e sulla quantità delle attività segnalando eventuali rilievi al referente della Cooperativa, che dovrà adottare tempestivamente misure idonee.
In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione del progetto allegato, il Comune richiederà alla Cooperativa di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo.
Qualora la Cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, il Comune di Firenze potrà procedere alla risoluzione della convenzione.
In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Art. 15

Risoluzione del contratto

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell'affidatario, nel caso dovessero verificarsi:
gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall'aggiudicatario nonostante diffide formali del Comune;
subappalto da parte dell'Aggiudicatario dei servizi richiesti nel presente capitolato.
abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato da parte del personale;
a seguito della cancellazione della Cooperativa Sociale o Consorzio dall'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ove istituito.
inadempienze in merito alla corretta gestione della salute e della sicurezza.

In ogni caso, il Comune, nell'eventualità di inadempimenti agli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato e indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dall'art. 13, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno dell'affidatario, se, dopo due diffide scritte, questi persistesse nelle violazioni contestate.
All'affidatario dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni derivanti dall'inadempienza.
In ogni caso, pur in presenza di revoca della convenzione, l'affidatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del servizio, qualora non possa essere assicurato il subentro di un'altra impresa per l'espletamento del servizio.

Art.16
Disposizioni finali

Tutta la documentazione afferente la presente convenzione è conservata agli atti presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.
In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.
La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente. Il valore della presente convenzione è € 43.000 compresa IVA al 4%.
La stipula della presente convenzione è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che dovrà essere presentato al Comune di Firenze a cura dell'Associazione stipulante.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia, in particolare la L.R. 381/91 e la L.R. n.87/97 e successive modificazioni.

Per il Comune di Firenze | Per la Coop. Sociale C.A.T.

_____ | _____

Firenze, lì 25/09/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Verna

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/09/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE